

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

32/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione: Il nuovo patto di stabilità – I parametri e l’obbligo dei piccoli comuni di esercitare funzioni in forma associata</b>	<b>2</b>
<b>On line il Portale del Federalismo Fiscale: <a href="http://www.portalefederalismofiscale.gov.it">http://www.portalefederalismofiscale.gov.it</a></b>	<b>6</b>
<b>CIVIT: Linee Guida attuazione dlgs 150/09 – In materia di performance, trasparenza e integrità nelle Province italiane</b>	<b>7</b>
<b>Proroga termine per la trasmissione della certificazione del bilancio di previsione 2011</b>	<b>7</b>
<b>Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: nuove disposizioni in materia di Qualificazione SOA</b>	<b>8</b>

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione: Il nuovo patto di stabilità – I parametri e l'obbligo dei piccoli comuni di esercitare funzioni in forma associata**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La manovra finanziaria introduce alcune novità di rilievo per quanto concerne il patto di stabilità.

A partire dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli Enti soggetti al Patto dovranno conformarsi a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno.

Nel confermare le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché del termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, l'art. 20 comma 1 della legge di conversione rimanda ad uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, che dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2011, la definizione delle modalità attuative ed operative del nuovo patto di stabilità.

Il comma 2 del citato articolo 20 prevede la ripartizione degli Enti soggetti a patto in 4 classi sulla base di determinati parametri di virtuosità e precisamente i seguenti parametri:

- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- rispetto del patto di stabilità interno;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- autonomia finanziaria;
- equilibrio di parte corrente;
- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

In aggiunta a sopra elencati parametri si prevede inoltre che a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui sopra, saranno compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013 (per le province a decorrere dall'anno 2012).

Per quanto riguarda invece i piccoli comuni, l'art. 20 comma 2 quater, introdotto in sede di conversione, pone l'obbligo in capo agli Enti di minori dimensioni di gestire le funzioni fondamentali in forma associata raggiungendo almeno il limite minimo di 5000 abitanti (somma dei residenti dei comuni associati).

Gli obiettivi della gestione associata dovranno essere perseguiti entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali, entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro, entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali

Di seguito il testo dell'art. 20

#### **Art. 20. Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità**

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

- a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
- c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui ai primi due periodi conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 è ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

6. (comma soppresso dalla legge di conversione)

7. (comma soppresso dalla legge di conversione)

8. (comma soppresso dalla legge di conversione)

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari."

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente: "111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli."

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente: "111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali."

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007."

17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

**On line il Portale del Federalismo Fiscale:  
<http://www.portalefederalismofiscale.gov.it>**

Da qualche giorno è attivo il nuovo portale del federalismo fiscale.

Dal sito <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it>:

Il Portale del Federalismo Fiscale, frutto di un percorso di collaborazione intrapreso dalle strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria, propone un unico punto di confronto e di collaborazione tra amministrazioni centrali e locali rendendo possibile la condivisione di strumenti e competenze relative al federalismo fiscale.

Il nuovo Portale consente alle Regioni e alle Autonomie locali di disporre delle informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale offerte, per ogni area di competenza, dalle diverse amministrazioni. Il risultato finale è un accesso veloce ai diversi servizi, alle informazioni, ai documenti per migliorare la gestione dell'informazione e della conoscenza riducendo i tempi e semplificando lo svolgimento delle attività.

Il principio di fondo del progetto, la cui evoluzione sarà graduale, è di esporre i contributi offerti dall'Amministrazione finanziaria e dalle Amministrazioni locali assicurando l'autonomia nella realizzazione/gestione dei propri sistemi informatici e individuando nel Portale un momento unitario che renda organiche e uniformi le scelte delle diverse istituzioni locali.

Il piano di evoluzione e le attività di gestione ordinarie sono assicurate da un gruppo preposto a sostenere la community nella definizione dei contenuti e nella manifestazione delle proprie esigenze informative.

Il Portale del Federalismo Fiscale prevede una "Home Page" pubblica, con informazioni disponibili a tutti gli utenti, non necessariamente del settore, che manifestano interesse per il tema e, una sezione riservata, a cui è possibile accedere solo previa autenticazione con login e password.

Gli utenti registrati possono accedere all'area ad essi riservata, per:

- Condividere informazioni e documenti sul tema del Federalismo Fiscale
- Utilizzare e promuovere servizi di cooperazione amministrativa a supporto della governance del territorio
- Proporre aree di discussione e temi di confronto attraverso servizi di interoperabilità evoluta (Forum, wiki...).

### **CIVIT: Linee Guida attuazione dlgs 150/09 – In materia di performance, trasparenza e integrità nelle Province italiane**

La Civit, Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, rende noto che ha approvato le linee guida dell'UPI in materia di performance, trasparenza e integrità nelle Province italiane, frutto di un lavoro congiunto e di una collaborazione nell'ambito del tavolo tecnico CIVIT-UPI.

Sul sito della civit, <http://www.civit.it>, è possibile consultare il testo delle linee guida predisposto dall'UPI.

### **Proroga termine per la trasmissione della certificazione del bilancio di previsione 2011**

Il Ministero dell'Interno, rende noto, con comunicato del 12 luglio 2011, che con Decreto Ministeriale dell' 11 luglio 2011, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato prorogato al 3 ottobre 2011 il termine per la trasmissione della certificazione del bilancio di previsione 2011 (obbligo previsto dall'art. 161, comma 1 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267).

Il provvedimento è stato assunto in relazione all'ulteriore proroga al 31 agosto 2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, disposta con il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011.

**Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: nuove disposizioni in materia di Qualificazione SOA**

A seguito delle novità introdotte dall'art. art. 40 comma 9 quater del D. Lgs. n. 163/2006, che pongono a carico delle Società Organismo di Attestazione (SOA) l'onere di accertare la presentazione di documentazione o dichiarazioni false da parte delle imprese per la successiva segnalazione all'Autorità, quest'ultima ha reso noto che è stato pubblicato il Regolamento che disciplina il procedimento, di competenza dell'Autorità, per accertare la responsabilità delle imprese che presentano documentazione o dichiarazioni false, ai fini della qualificazione, ed il connesso procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'AVCP.

E' stato inoltre emanato un Comunicato alle SOA in cui si definiscono le linee guida per l'attivazione dei procedimenti, fornendo indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche all'annotazione nel casellario informatico.

Tutta la documentazione è reperibile su <http://www.autoritalavoripubblici.it>

Bergamo, 18 luglio 2011

Confederazione delle Province e  
dei Comuni del Nord